



Comune di Fiano Romano
(*Provincia di Roma*)

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEL

VERDE PUBBLICO PATRIMONIO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

TITOLO II - UTILIZZI DIVERSI

CAPO I - SPONSORIZZAZIONI

Articolo 2 Requisiti per le sponsorizzazioni

Articolo 3 Modalità per le sponsorizzazioni

CAPO II - UTILIZZI MINORI

Articolo 4 Criteri per il rilascio della concessione

Articolo 5 Modalità di assegnazione della concessione

Articolo 6 Criteri per la concessione

Articolo 7 Modalità di gestione aree in comodato

TITOLO III - CONCESSIONI ONEROSE

CAPO I - OPERE E SISTEMAZIONI

Articolo 8 Fattispecie

Articolo 9 Modalità procedurali

Articolo 10 Canone di concessione

Articolo 11 Criteri generali

Articolo 12 Scelta delle Aree

Articolo 13 Modalità di gara

Articolo 14 Conformità urbanistica

TITOLO IV - PROCEDURE COMUNI E CANONE DI CONCESSIONE

CAPO I - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 15 Uffici competenti e procedura

Articolo 16 Procedura per la richiesta di concessione - Spese di istruttoria

Articolo 17 di concessione: formalità del provvedimento

Articolo 18 Durata e cessazione della concessione

CAPO II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Articolo 19 Pagamento del canone

Articolo 20 Criteri di imposizione

Articolo 21 Versamento del canone

Articolo 22 Riduzioni

TITOLO V - DECADENZA E REVOCA

Articolo 23 Decadenza

Articolo 24 Revoca

Articolo 25 Procedure coattive

Articolo 26 Uffici Competenti ai controlli e verifiche

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 Cauzioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento

1. In applicazione della disciplina prevista dall'articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e s.m.i., il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità gestionali delle aree di proprietà comunale ed in uso a qualunque titolo all'Amministrazione comunale utilizzate come "verde pubblico" del patrimonio indisponibile.
2. Il presente Regolamento disciplina le seguenti tipologie di concessione:
 - a) utilizzo di aree del verde pubblico comunale per attività di sponsorizzazione;
 - b) utilizzo di aree di verde pubblico comunale per abbellimento o manutenzione non lucrativa;
 - c) utilizzo di aree di verde pubblico comunale per miglioramento di fruizione di aree private;
 - d) utilizzo di aree di verde pubblico comunale per miglioramento di fruizione collettiva e per lo svolgimento di attività lucrative
3. Il presente Regolamento, in particolare, disciplina la "Concessione di Uso" delle aree pubbliche ricadenti nella categoria del verde pubblico come sopra individuata.
4. Il Presente Regolamento, altresì, disciplina le modalità per la valutazione della cessazione delle esigenze di uso collettivo sulle aree utilizzate come verde pubblico uso pubblico.
5. Con il termine "verde pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree arborate di proprietà di terzi in uso all'Amministrazione comunale sempre che il titolo ammetta le diverse possibilità consentite dal presente regolamento.
6. Le aree ricadenti nel Verde pubblico nella accezione del presente Regolamento sono quelle indicate nelle tavole di Piano Regolatore o strumento urbanistico di uguale natura normativa comunque denominato

TITOLO II - UTILIZZI DIVERSI -

CAPO I - Sponsorizzazioni

ARTICOLO 2 - Requisiti per le sponsorizzazioni

1. I beni oggetto del patrimonio indisponibile in quanto ricadenti nelle definizioni del verde pubblico, sono utilizzabili per le attività oggetto di contratti di sponsorizzazione.
2. Le attività di sponsorizzazione possono essere effettuate solo da Società commerciali, ditte individuali e/o comunque soggetti giuridici in grado di emettere fatture e/o documenti contabili rilevanti a termini della legislazione fiscale vigente.
3. I soggetti interessati per attività di sponsorizzazione dovranno impegnarsi ad utilizzare le aree di verde pubblico mantenendone l'uso collettivo ed assumendosi l'obbligo di manutenzione e cura del complesso arboreo.
4. L'esecuzione di ogni intervento di sistemazione dovrà essere preventivamente autorizzato dagli Uffici competenti, in particolare dal Settore LL.PP, per la valutazione delle modalità di manutenzione arborea e la tipologia di apprestamenti di cui si prevede l'installazione.

ARTICOLO 3 - Modalità per le sponsorizzazioni

1. Le modalità e le procedure per le attività di sponsorizzazione sono disciplinate dall'apposito regolamento che detta le norme anche per la fatturazione e la disciplina economica a favore dello Sponsor.
2. Per le finalità del presente Regolamento lo Sponsor dovrà trasmettere un progetto di sistemazione delle aree richieste in uso per la verifica della compatibilità tra quanto proposto e la ammissibilità delle norme urbanistiche, edilizie e quelle di corretto uso dei beni pubblici.
3. Per quanto concerne le disposizioni fiscali e le altre norme per la disciplina dell'istituto delle sponsorizzazioni si applica l'apposito regolamento vigente.

CAPO II - Utilizzi Minori
Sezione I - Olivete comunali

ARTICOLO 4 - Criteri per il rilascio della concessione

1. Gli olivi compresi nelle aree di verde pubblico di proprietà comunale possono essere oggetto di concessione onerosa a favore di soggetti privati per il loro mantenimento e conservazione.
2. Non è ammessa la concessione delle olivete comunali in favore di ditte individuali, imprese e società di qualunque genere e tipologia e comunque soggetti coltivatori diretti che utilizzino le aree ed il raccolto per finalità commerciali, ad eccezione delle “Fattorie Sociali”

ARTICOLO 5 - Modalità di assegnazione della concessione

1. L'assegnazione in concessione delle piante di olivo avverrà mediante gara ufficiosa con avviso pubblicato all'Albo pretorio che indicherà il numero di piante disponibili, la zona di riferimento, le condizioni della concessione ed il canone richiesto.
2. La durata della concessione non potrà essere superiore ad un triennio, rinnovabile una sola volta su richiesta del concessionario, per un massimo di sei anni consecutivi trascorsi i quali si dovrà procedere all'esecuzione di altra gara ufficiosa.
3. Il canone di concessione sarà stabilito nell'atto e non potrà essere inferiore ad un Euro a pianta a puro titolo di canone ricognitorio del diritto dominicale, salvo il maggiore importo scaturito dall'esito della gara.
4. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta più alta in rapporto al valore a base d'asta della singola pianta come indicato al comma precedente.
5. Ogni concessionario non potrà avere più di 40 piante contemporaneamente in concessione.
6. E' comunque ammessa la partecipazione alla gara anche da parte di colui che già ha piante in concessione a condizione che in sede di gara indichi quali piante intende rilasciare per mantenersi sotto il limite di cui al comma precedente

Sezione II - Concessioni per Condomini

ARTICOLO 6 - Criteri per la concessione

1. Allo scopo di incrementare l'abbellimento della Città, le aree a verde adiacenti o prospicienti condomini possono essere oggetto di concessione a favore dei condomini stessi che né richiedano l'uso e si assumano gli obblighi di manutenzione.

ARTICOLO 7 - Modalità di gestione aree in comodato

1. Le aree verdi adiacenti o prospicienti condomini concesse non possono essere recintate né intercluse al pubblico transito ed utilizzo collettivo.
2. La durata della concessione non potrà essere superiore ad un quinquennio rinnovabile su richiesta del concessionario, fermo restando il diritto dell'Amministrazione comunale di revocare e/o modificare la concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.
3. Al solo titolo ricognitivo del diritto dominicale è dovuto il pagamento di un canone di concessione pari al valore al metro quadro determinato per la COSAP ridotto del 10% in ragione d'anno, per un importo minimo di € 10,00.
4. Il canone previsto nella presente sezione sarà da corrispondersi in unica soluzione al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione per tutta la durata quinquennale della concessione.

TITOLO III - CONCESSIONI ONEROSE

CAPO I - Opere e sistemazioni

Sezione I - Singoli Privati e/o Società

ARTICOLO 8 – Fattispecie

1. Le aree di verde pubblico che si trovano in zone marginali del territorio o la cui fruizione collettiva sia limitata possono essere oggetto di concessione a titolo oneroso a favore di privati che intendano utilizzarle per le proprie finalità di cui all'art. 1 o per ampliamento di aree verdi di loro proprietà.
2. La concessione prevista nella presente sezione sarà a titolo oneroso con il vincolo di destinazione e di immodificabilità dell'area.
3. La concessione potrà consentire la delimitazione dell'area mediante sistemi di recinzione "a giorno", realizzate esclusivamente utilizzando pali in legno alla maremmana e/o ferro infissi al suolo senza alcuna fondazione e/o zoccolo cementizio. E' vietato ogni sistema di recinzione mediante rete metallica.
4. Non è ammesso il rilascio di concessioni per l'utilizzo delle aree a verde per:
 - a) la realizzazione di posti auto esclusivi;
 - b) per consentirne la realizzazione su aree private a discapito di quelle pubbliche utilizzate per ampliamento di zone private;
 - c) per consentire il rispetto di limiti di Legge per standard urbanistici necessari alla esecuzione di opere ed interventi edilizi di iniziativa privata.

ARTICOLO 9 - Modalità procedurali

1. Il richiedente dovrà presentare apposita istanza completa di una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato che illustri le finalità per il quale è richiesta la concessione e le modalità della sua conduzione, con idonea planimetria in scala e debitamente quotata rispetto alla proprietà cui accede.
2. In ogni caso la superficie asservita in concessione non potrà essere maggiore di 2.500 metri quadri.
3. Nel caso in cui l'area richiesta in uso esclusivo rimanga in adiacenza ad aree verdi di competenza comunale, la proposta di utilizzo potrà essere condizionata anche all'assunzione in

responsabilità della pulizia e del mantenimento delle aree circostanti residue con opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui si assumerà la responsabilità il concessionario.

ARTICOLO 10 - Canone di concessione

1. Il canone di concessione è determinato e gestito con le modalità previste dall'articolo 25 del presente Regolamento.
2. La durata della concessione non potrà essere superiore ad un novennio, rinnovabile per una sola volta.

Sezione II - Attività commerciali e ludiche

ARTICOLO 11 - Criteri generali

1. Allo scopo di incrementare le condizioni per una valorizzazione delle aree verdi presenti nel territorio comunale che presentano particolari caratteristiche utili per attività in sinergia con operatori privati del settore commerciale dei giochi e delle attività ludiche in genere, l'Amministrazione comunale promuove la predisposizione di progetti di sistemazione e manutenzione orientati a questo obiettivo.
2. I progetti devono essere definiti con lo scopo principale di creare le condizioni per una completa gestione dell'area pubblica, offrendo servizi aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente presenti e garantendo la sistemazione delle aree circostanti con opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui si assumerà la responsabilità il soggetto beneficiario della concessione.
3. I progetti potranno essere di iniziativa dell'Amministrazione comunale o privata ed in entrambi i casi si procederà con gare ad evidenza pubblica all'individuazione del beneficiario per l'attuazione e gestione dell'intervento.
4. Alla scadenza della concessione tutti i beni, manufatti opere di qualunque genere e tipologia infisse al suolo saranno acquisiti al patrimonio comunale senza alcun indennizzo, risarcimento e/o compenso di sorta, compreso avviamento altre indennità comunque denominate e definite dalla Legge.

5. Il concessionario dovrà impegnarsi alla realizzazione di tutte quelle opere previste nei piani e progetti comunali per l'area oggetto di gara, fermo restando l'obbligo di esecuzione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli presenti ed a quelli imposti come standard minimo urbanistico, garantendone la salvaguardia e la manutenzione per tutto il periodo della concessione.

ARTICOLO 12 - Scelta delle Aree

1. La scelta delle aree oggetto della gara sarà effettuata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione garantendo, di regola, l'individuazione di almeno una zona per ogni quartiere della città.

ARTICOLO 13 - Modalità di gara

1. La Giunta Comunale, con apposita delibera, effettuerà l'approvazione del bando di gara per la scelta del beneficiario della gestione.
2. Il bando sarà redatto in funzione della proposta progettuale presentata per la sistemazione e gestione dell'area sia nel caso di una iniziativa pubblica che privata.
3. Le offerte dovranno essere selezionate attraverso il criterio dell'offerta più vantaggiosa con due parametri minimi del maggior canone riconosciuto per la minore durata della concessione.
4. In sede di prima aggiudicazione, la concessione non potrà avere durata minore di quella indicata nel Piano economico finanziario redatto in accompagnamento del progetto qualora di iniziativa privata mentre non potrà essere superiore a quello riportato nell'avviso pubblico qualora di iniziativa dell'Amministrazione comunale.
5. Il bando di gara determinerà le condizioni per garantire la prelazione nel caso di iniziativa privata a favore del proponente, fermo restando l'obbligo di assicurare le condizioni scaturite dalla gara pubblica.

ARTICOLO 14 - Conformità urbanistica

1. Il progetto di intervento, sia di iniziativa pubblica che privata, dovrà essere conforme alle previsioni dello strumento urbanistico.

2. Non è ammessa la possibilità di varianti in corso d'opera e/o interventi in modificazione delle previsioni progettuali aggiudicate in sede di gara.

TITOLO IV - PROCEDURE COMUNI E CANONE DI CONCESSIONE

CAPO I - Disciplina del procedimento

ARTICOLO 15 - Uffici competenti e procedura

1. Per ottenere le concessioni per gli scopi previsti dal presente Regolamento, l'interessato dovrà produrre istanza in bollo all'Ufficio competente, corredata dalla documentazione in esso prevista con idonei elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato, qualora necessario.
2. La competenza alla ricezione della istanza è l'Ufficio Patrimonio.

ARTICOLO 16 - Procedura per la richiesta di concessione - Spese di istruttoria

1. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione e corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.
2. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
3. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata Legge n. 241/90. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
4. La durata del procedimento è stabilita in 60 giorni decorrenti dalla presentazione della istanza da parte del richiedente, completa di ogni elaborato richiesto.
5. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro quindici giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

6. Il procedimento può essere sospeso una volta per richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti sulla istanza. In questi casi i termini ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti.
7. L'istruttoria si concluderà con apposito provvedimento dell'Ufficio Patrimonio competente che previo svolgimento di apposita conferenza interna di servizi con i Settori comunali interessati per le rispettive competenze, approverà o respingerà l'istanza presentata.
8. In caso di accoglimento della istanza l'atto conclusivo del procedimento approverà lo schema di atto con il quale regolare la concessione, nei tempi, nelle modalità di godimento, per il corrispettivo della sua costituzione e mantenimento, da stipularsi, qualora necessario in base alla tipologia di intervento, anche mediante atto pubblico e comunque a spese del richiedente.
9. Alla domanda dovrà essere allegato il versamento delle spese di istruttoria a parziale rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per il sopralluogo e l'istruttoria stessa relativi ad ogni domanda di concessione. In caso di richieste multiple il versamento dovrà essere effettuato per ciascun intervento.
10. Le somme per spese di istruttoria, diritti di segreteria, di formalità etc. sono fissate con Deliberazione della Giunta Municipale, rivedibili ogni anno con incremento in relazione della variazione ISTAT o confermabili tacitamente.
11. La fissazione di nuove misure unitarie degli importi richiesti per le spese sopra indicate potrà avvenire solo con Delibera di Giunta Comunale, mentre l'adeguamento ISTAT sarà effettuato annualmente con Determinazione del settore competente.

ARTICOLO 17 - Atto di concessione: formalità del provvedimento

1. L'Ufficio Patrimonio accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare e/o utilizzare il suolo pubblico con indicate:
 - a) la durata della concessione;
 - b) la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione;
 - c) le condizioni per l'utilizzo alle quali è subordinata la concessione e le prescrizioni di carattere tecnico - amministrativo per la sua corretta esecuzione ed esercizio;
 - d) Le cause di revoca e decadenza oltre le sanzioni di Legge in caso di cattivo uso;

2. Il rilascio della concessione è comunque atto preliminare e necessario per la regolarità del titolo edilizio occorrente per la reale esazione dell'interventi.
3. L'atto di concessione viene trasmesso dall'Ufficio competente all'Ufficio Tributi entro sette giorni dalla sua sottoscrizione e/o rilascio per l'iscrizione a ruolo riguardo al canone dovuto.
4. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile l'acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all'Ufficio Tributi che provvederà alla comunicazione all'Ufficio Patrimonio, per quanto di competenza.

ARTICOLO 18 - Durata e cessazione della concessione

1. La durata della concessione è stabilita dal presente Regolamento per ogni tipologia salvo quanto previsto per le concessioni riguardanti le disposizioni del Titolo III sezione II, salvo rinnovo alla scadenza.
2. La concessione può essere rinunciata, nei termini indicati dall'atto stesso e comunque entro il 31 Dicembre di ogni anno mediante presentazione di domanda all'Ufficio Patrimonio con allegata fotocopia del tributo pagato, relativo all'anno in cui viene chiesta la rinuncia e con il progetto di ripristino e/o demolizione delle opere a suo tempo oggetto di concessione.
3. Nel caso della rinuncia alla concessioni disciplinate dal presente Regolamento l'Ufficio competente alla ricezione della istanza è l'Ufficio Patrimonio, nei termini e con le modalità indicate nei precedenti commi.
4. L'Ufficio Patrimonio, nel caso di cui al comma precedente, trasmette la documentazione tecnica pervenuta all'Ufficio LL.PP. per la direzione e sorveglianza dei lavori di ripristino dell'area pubblica da farsi a cura e spese del concessionario.
5. Alla conclusione dei lavori, il Comando Polizia Municipale previo N.O. dell'Ufficio LL.PP. comunicherà il corretto ripristino a regola d'arte all'Ufficio Tributi per la cancellazione del concessionario dai ruoli comunali ed all'Ufficio Patrimonio per l'archiviazione della pratica.
6. La cancellazione dai ruoli comunali avverrà dall'anno successivo a quello della accertata e documentata conclusione dei lavori.

CAPO II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

ARTICOLO 19 - Pagamento del canone

1. Il Comune avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h, della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea del proprio Demanio o patrimonio indisponibile e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione.
2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di concessione d'uso del presente Regolamento viene riferito alla libera disponibilità dell'area pubblica in favore del concessionario quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area stessa.

ARTICOLO 20 - Criteri di imposizione

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico conseguenti all'attuazione del presente Regolamento, sono soggette al pagamento del relativo canone istituito con il Regolamento COSAP comunque vigente ed integrate dalle norme del presente atto.
2. Il canone di concessione è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e la classificazione utile per l'inquadramento è riferita alle singole strade previste nell'elenco allegato al Regolamento COSAP.
3. Il canone è altresì commisurato all'effettiva superficie espressa in metri oggetto di occupazione e sottrazione all'uso pubblico. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
4. La misura unitaria del canone di concessione è fissata annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale, rivedibili ogni anno con incremento in relazione della variazione ISTAT o confermabili tacitamente.
5. La fissazione di nuove misure unitarie degli importi richiesti per le somme indicate potrà avvenire solo con Delibera di Giunta Comunale, mentre l'adeguamento ISTAT sarà effettuato annualmente con Determinazione del settore competente.
6. Resta fermo l'importo del canone come scaturito dalle procedure di gara per assegnazione della concessione, con applicazione delle condizioni scaturite da tale procedura.

ARTICOLO 21 - Versamento del canone

1. Per le modalità di versamento del canone calcolato con le modalità indicate all'articolo precedente, si applicano le procedure del Regolamento COSAP in quanto compatibili.

ARTICOLO 22 - Riduzioni

1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di:
 - a) utilizzazioni promosse da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. C), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) utilizzazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.

TITOLO V - DECADENZA E REVOCA

ARTICOLO - 28 – Decadenza

1. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, previa diffida, sarà pronunciata la decadenza dalla Concessione d'uso;
2. La medesima pronuncia di decadenza potrà essere disposta per ogni comportamento e/o utilizzo dell'area in concessione in contrasto con le condizioni imposte al momento del rilascio del titolo.

ARTICOLO 24 – Revoca

1. Le Concessioni previste nel presente Regolamento potranno essere revocate o modificate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
2. La revoca e la modifica dei contenuti dell'atto di concessione e di autorizzazione sarà pronunciata con atto espresso e motivato notificato al concessionario.

ARTICOLO 25 - Procedure coattive

1. Nel caso di decadenza, revoca, l'Amministrazione comunale provvederà alla eliminazione della occupazione e/o della servitù mediante idonei apprestamenti, salva l'apposizione di sbarramenti atti ad impedire il, passaggio e/o eliminare l'uso esclusivo dell'area pubblica non più soggetta alla concessione.
2. Per le attività previste nel presente articolo si applicano le procedure amministrative indicate all'articolo 823 del Codice Civile, mediante apposita Ordinanza immediatamente esecutiva, con spese a carico del privato proprietario nel caso di inadempimento alla diffida al ripristino.

ARTICOLO 26 - Uffici Competenti ai controlli e verifiche

1. Il controllo del rispetto delle condizioni imposte per l'utilizzo del patrimonio indisponibile del verde pubblico secondo le previsioni del presente Regolamento è di competenza dell'ufficio Patrimonio in collaborazione con gli altri Uffici dell'Amministrazione comunale che provvederanno a segnalare ogni comportamento illecito da parte dei concessionari.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27 – Cauzioni

1. Al fine di garantire il corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il rilascio di una delle concessioni previste dal presente Regolamento, al concessionario può essere imposto l'obbligo di costituire una cauzione.
2. In alternativa al deposito in numerario presso la Tesoreria comunale può essere istituita una polizza fidejussoria di importo corrispondente a quanto richiesto, svincolabile al momento della scadenza della concessione previo accertamento espresso del rispetto delle condizioni alle quali era subordinata.
3. Gli estremi del pagamento della cauzione o il titolo comprovante il rilascio della fideiussione saranno riportati nel disciplinare di concessione o comunque inseriti con apposito articolo aggiuntivo nei casi di eventuali prescrizioni tecniche